

## REGOLAMENTO

per

### **l'esame di professione di Maestra e Maestro di disciplina sportiva con attestato professionale federale nelle specializzazioni**

- Navigazione con barche a motore
- Pattinaggio
- Golf
- Judo
- Ju-Jitsu
- Canoa
- Karate
- Arrampicata
- Mountain bike
- Ballo di coppia
- Padel
- Running
- Sport natatori
- Vela
- Ballo individuale
- Tennis

### **Versione consolidata del 1° marzo 2026**

La presente versione del regolamento d'esame è una versione consolidata, redatta esclusivamente per facilitarne la lettura e la comprensione.

Essa riunisce in un unico documento il regolamento d'esame originario e tutte le modifiche finora approvate.

Sono giuridicamente vincolanti esclusivamente la versione originale del regolamento d'esame, approvata e pubblicata ufficialmente, nonché le relative decisioni di modifica.

In caso di discrepanze o ambiguità, fa quindi sempre fede la versione originale.

La presente versione consolidata non ha valore giuridico autonomo.

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

## **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

### **1.2 Profilo professionale**

#### **1.21 Campo d'attività**

Le maestre e i maestri di disciplina sportiva lavorano nei settori dello sport salutistico, del tempo libero e di massa e lavorano con un'ampia varietà di gruppi target. I loro compiti principali comprendono la pianificazione, l'organizzazione e la gestione di unità didattiche. Nell'ambito di lezioni individuali o di gruppo, supervisionano e sostengono bambini, giovani e adulti di tutte le abilità e, se necessario, li accompagnano e li sostengono nelle competizioni.

Le maestre e i maestri di disciplina sportiva assicurano una formazione di alta qualità nella loro disciplina sportiva, che può anche essere orientata a una possibile carriera nello sport agonistico. In particolare, quando insegnano a bambini e ragazzi, coinvolgono il loro ambiente (genitori/tutori e scuole) nel loro lavoro.

Le maestre e i maestri di disciplina sportiva lavorano sulla base di un contratto di lavoro, di un accordo con un'associazione, un club o un'organizzazione, eventualmente anche con un'autorità scolastica, oppure in modo indipendente.

#### **1.22 Principali competenze operative**

Le maestre e i maestri di disciplina sportiva sono in grado di:

- pianificare, preparare, attuare e valutare le lezioni secondo criteri metodologici e didattici specifici di ogni disciplina sportiva e organizzare e attuare i test e le competizioni corrispondenti;
- adattare i contenuti didattici e formativi ai requisiti e alle loro pubblico di riferimento;
- offrire consulenza agli allievi, ai clienti e al loro rispettivo contesto sociale su aspetti specifici della disciplina sportiva e di garantire l'utilizzo o l'impiego di materiale o attrezzature sportive adeguati ai vari livelli di capacità;
- gestire un marketing efficiente per l'acquisizione della clientela;
- svolgere i necessari compiti amministrativi e assumersi la responsabilità gestionale della propria organizzazione sportiva;
- fornire consulenza a organizzazioni sportive (federazioni, associazioni, scuole ecc.) su questioni attinenti alla disciplina sportiva;

- aggiornarsi, perfezionarsi e ottimizzare il proprio Life Balance;
- mettere in atto i valori fondamentali dell'etica sportiva (Carta etica di Swiss Olympic) e le raccomandazioni inerenti alla tutela dell'ambiente (ecosport.ch).

La sicurezza e la salute dei clienti assistiti sono una priorità assoluta in tutte le situazioni. Le maestre e maestri di disciplina sportiva prendono le giuste precauzioni per garantire la sicurezza, conoscendo e rispettando le norme derivanti dalla specifica situazione di insegnamento e dal punto di vista del diritto assicurativo.

### 1.23 Esercizio della professione

Le maestre e i maestri di disciplina sportiva padroneggiano la loro disciplina sportiva ad alto livello. Oltre a questa competenza pratica, la formazione G+S, esa e associativa è di solito un prerequisito per lavorare come maestra e maestro di disciplina sportiva.

Molte maestre e molti maestri di disciplina sportiva svolgono un'attività autonoma oppure sono impiegati a tempo pieno o parziale presso federazioni, associazioni o scuole. Il lavoro viene svolto anche in orari marginali (di sera) oppure nei fine settimana, e l'impegno lavorativo può essere irregolare e legato alla stagione.

### 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Le maestre e i maestri di disciplina sportiva promuovono la loro specialità sportiva incitando giovani e meno giovani a praticare lo sport, nonché a diventare e restare membri di una società sportiva. Essi servono da esempio per bambini, giovani e adulti, e sono consapevoli del valore educativo dello sport. Ritengono importante trasmettere un'immagine positiva delle discipline sportive da essi praticate, danno un esempio tangibile di valori sportivi come lealtà o spirito di gruppo e sono tenuti al rispetto della Carta Etica di Swiss Olympic e dei valori fondamentali riguardanti la loro specifica disciplina sportiva.

Le maestre e i maestri di disciplina sportiva giocano un ruolo importante nella promozione della salute, nell'organizzazione attiva del tempo libero e nell'integrazione sociale.

A seconda delle discipline sportive, gli aspetti della protezione dell'ambiente giocano un ruolo importante. Le maestre e i maestri di disciplina sportiva si adoperano per garantire che le preoccupazioni relative alla conservazione della natura e alla protezione dell'ambiente siano prese in considerazione.

## 1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione:

- sportartenlehrer.ch

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2. ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale federale sono affidati alla commissione d'esame composta da un minimo di 8 a un massimo di 12 membri, nominati dall'organo responsabile per un periodo amministrativo di 4 anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
  - b) stabilisce le tasse d'esame;
  - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
  - d) definisce il programma d'esame;
  - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
  - f) nomina le esperte e gli esperti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
  - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
  - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
  - i) tratta le domande e i ricorsi;
  - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
  - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
  - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
  - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può:
- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
  - b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- a) le date d'esame;
  - b) la tassa d'esame;
  - c) l'ufficio d'iscrizione;
  - d) il termine d'iscrizione;
  - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

### 3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC), di un diploma di maturità, di un titolo di scuola media specializzata o di un certificato equipollente;
  - b) può attestare almeno 2 anni di esperienza pratica come maestra/maestro o monitrice/monitore attiva/attivo nella specialità sportiva scelta e almeno 250 unità didattiche o lezioni svolte negli ultimi 3 anni;
  - c) è in possesso del più massimo riconoscimento G+S e/o esa come monitrice/monitore (formazione continua 2) nella propria specializzazione o almeno una qualifica equivalente e aver completato con successo i corsi di formazione offerti nella propria disciplina;
- o
- d) in discipline non sovvenzionate da G+S e/o esa, ha completato con successo i corsi offerti di formazione nella propria disciplina;
  - e) ha conseguito la formazione di maestra/maestro o monitrice/monitore nella specialità sportiva scelta o una formazione equivalente;
  - f) dispone di un'adeguata formazione sanitaria e/o pronto soccorso (definito dalla rispettiva associazione sportiva) risalente a non oltre 4 anni nella specialità sportiva scelta;
  - g) dispone di una raccomandazione dell'associazione competente per la rispettiva specialità sportiva.

Sono ammissibili anche candidate e candidati che soddisfano i punti c) a g) dopo la formazione di cui al punto c) o d):

- svolgono da oltre 5 anni la propria funzione nella specialità sportiva scelta e possono comprovare almeno 250 unità didattiche o lezioni negli ultimi 3 anni;
- o
- hanno svolto per oltre 3 anni la propria funzione nella specialità sportiva scelta, sempreché dispongono complessivamente di una pratica professionale di oltre 10 anni nel settore della formazione sportiva.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale e completa dei documenti per la prova d'esame, nonché di una traccia progettuale approvata dalla commissione d'esame.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata alla candidata o al candidato per iscritto almeno 3 mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

- 3.41 La candidata o il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni 2 anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco degli esperti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione degli esperti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

## **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 La candidata o il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

## **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare gli esperti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. La candidata o il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

## **4.4 Sorveglianza degli esami, esperti**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due esperti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due esperti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 Gli esperti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi della candidata o del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

#### 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi della candidata o del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lei/lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

### 5. ESAME

#### 5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
<b>Parte d'esame 1   Lezione d'esame</b>			
a) Redigere la documentazione scritta sulla lezione d'esame	scritto	30 minuti	1
b) Lezione d'esame	pratico	60 minuti	3
c) Discussione con esperti sulla lezione d'esame	orale	30 minuti	2
<b>Parte d'esame 2   Prova d'esame</b>			
a) Prova d'esame	scritto	redatta in precedenza	2
b) Presentazione della prova d'esame e discussione tecnica sulla prova d'esame	orale	30 minuti	2
<b>Parte d'esame 3   Caso di studio</b>			
Caso di studio	orale	30 minuti	2
<b>Totale</b>		<b>180 minuti</b>	<b>12</b>

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

## **5.2 Requisiti per l'esame**

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.
- 5.23 Le persone in possesso dell'attestato professionale federale di "Allenatrice/Allenatore di sport di prestazione", del diploma di "Allenatrice/Allenatore di sport di punta", di un diploma universitario di insegnante di educazione fisica (con formazione professionale in pedagogia), oppure di un attestato professionale federale ai sensi del punto 7.12 sono dispensate dalle parti d'esame 2 e 3 dietro presentazione, al fine dell'ammissione all'esame, di una copia del rispettivo titolo.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

### **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

## **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**

- 6.41 L'esame è superato se si ottiene un voto di almeno 4.0 in ciascuna delle parti dell'esame.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
  - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidata e candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
  - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
  - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

## **6.5 Ripetizione**

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

a) Navigazione con barche a motore

- **Maestra di navigazione con barche a motore con attestato professionale federale**
- **Maestro di navigazione con barche a motore con attestato professionale federale**
- **Bootsfahrlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Bootsfahrlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure en navigation de bateau moteur avec brevet fédéral**
- **Professeur en navigation de bateau moteur avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Boat Driving Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

b) Pattinaggio

- **Maestra di pattinaggio con attestato professionale federale**
- **Maestro di pattinaggio con attestato professionale federale**
- **Eislauflehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Eislauflehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de patinage avec brevet fédéral**
- **Professeur de patinage avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Ice Skating Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

c) Golf

- **Maestra di golf con attestato professionale federale**
- **Maestro di golf con attestato professionale federale**
- **Golflehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Golflehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de golf avec brevet fédéral**
- **Professeur de golf avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Golf Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

d) Judo

- **Maestra di judo con attestato professionale federale**
- **Maestro di judo con attestato professionale federale**
- **Judolehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Judolehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de judo avec brevet fédéral**
- **Professeur de judo avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Judo Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

e) Ju-Jitsu

- **Maestra di ju-jitsu con attestato professionale federale**
- **Maestro di ju-jitsu con attestato professionale federale**
- **Ju-Jitsulehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Ju-Jitsulehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de ju-jitsu avec brevet fédéral**
- **Professeur de ju-jitsu avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Ju-Jitsu Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

f) Canoa

- **Maestra di canoa con attestato professionale federale**
- **Maestro di canoa con attestato professionale federale**
- **Kanulehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Kanulehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de canoë-kayak avec brevet fédéral**
- **Professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Canoe Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

g) Karate

- **Maestra di karate con attestato professionale federale**
- **Maestro di karate con attestato professionale federale**
- **Karatelehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Karatelehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de karaté avec brevet fédéral**
- **Professeur de karaté avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Karate Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

h) Arrampicata

- **Maestra di arrampicata con attestato professionale federale**
- **Maestro di arrampicata con attestato professionale federale**
- **Kletterlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Kletterlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure d'escalade avec brevet fédéral**
- **Professeur d'escalade avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Climbing Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

i) Mountain bike

- **Maestra di mountain bike con attestato professionale federale**
- **Maestro di mountain bike con attestato professionale federale**
- **Mountainbikelehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Mountainbikelehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure vélo tout-terrain avec brevet fédéral**
- **Professeur vélo tout-terrain avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Mountain Bike Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

j) Ballo di coppia

- **Maestra di ballo di coppia con attestato professionale federale**
- **Maestro di ballo di coppia con attestato professionale federale**
- **Paartanzlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Paartanzlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de danse de couple avec brevet fédéral**
- **Professeur de danse de couple avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Dancing Instructor for Couples, Federal Diploma of Higher Education**

k) Padel

- **Maestra di padel con attestato professionale federale**
- **Maestro di padel con attestato professionale federale**
- **Padellehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Padellehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de padel avec brevet fédéral**
- **Professeur de padel avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

**Certified Padel Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

l) Running

- **Maestra di Running con attestato professionale federale**
- **Maestro di Running con attestato professionale federale**
- **Runinglehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Runinglehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de Running avec brevet fédéral**
- **Professeur de Running avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Running Instructor, Swiss Federal Diploma of Higher Education**

m) Sport natatori

- **Maestra di sport natatori con attestato professionale federale**
- **Maestro di sport natatori con attestato professionale federale**
- **Schwimmsportlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Schwimmsportlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de sports aquatiques avec brevet fédéral**
- **Professeur de sports aquatiques avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Swimming Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

n) Vela

- **Maestra di vela con attestato professionale federale**
- **Maestro di vela con attestato professionale federale**
- **Segellehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Segellehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de voile avec brevet fédéral**
- **Professeur de voile avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Sailing Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

o) Ballo individuale

- **Maestra di ballo individuale con attestato professionale federale**
- **Maestro di ballo individuale con attestato professionale federale**
- **Solotanzlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Solotanzlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de danse individuelle avec brevet fédéral**
- **Professeur de danse individuelle avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Solo Dance Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

p) Tennis

- **Maestra di tennis con attestato professionale federale**
- **Maestro di tennis con attestato professionale federale**
- **Tennislehrerin mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Tennislehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Professeure de tennis avec brevet fédéral**
- **Professeur de tennis avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified Tennis Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

## 7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1 Su proposta della commissione d'esame, il consiglio direttivo dell'organo responsabile definisce le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e gli esperti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui esse non sono coperte dalla tassa d'esame, dal contributo federale e da altri sussidi.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>2</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

---

<sup>2</sup> «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)